

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 16/04/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito reclamo in data 4 dicembre 2014, nel proprio ricorso all'ABF la parte ricorrente ha domandato il rimborso degli oneri non corrisposti dall'intermediario a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, che ha riferito di aver stipulato in data 3 giugno 2019 ed aver estinto anticipatamente a far data dal 30 giugno 2023, in corrispondenza della rata 48 di 120. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati per complessivi €. 732,00= di cui €. 432,00= a titolo di oneri di distribuzione ed €. 300,00= a titolo di spese di istruttoria, mentre nulla ha domandato a titolo di commissioni di gestione, avendo già ricevuto l'importo di €. 1.082,40= in sede di estinzione anticipata.

Ha inoltre chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. La parte ricorrente in sede di reclamo aveva anche chiesto il rimborso di eventuali quote versate in eccedenza dopo l'estinzione del finanziamento, ma non ha riproposto tale domanda con il ricorso.

Costituitosi, nelle controdeduzioni l'intermediario ha confermato l'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di controversia in data 30 giugno 2023. Ha dato atto che dalla lettura del modulo SECCI allegato al contratto emerge chiaramente che le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione sono pattuiti come costi fissi e, pertanto, non restituibili in caso di rimborso anticipato.

Ha inoltre sottolineato di aver già rimborsato i costi *recurring* ed ha escluso la rimborsabilità delle commissioni richieste dalla ricorrente, in quanto non aventi natura né *up-front* né *recurring* (le spese di istruttoria, che non fanno parte del costo totale del credito e, dunque non rientrano tra i costi rimborsabili indicati all'art. 125-sexies TUB) ovvero essendo state integralmente versate all'intermediario del credito a cui la cliente si è discrezionalmente ed autonomamente rivolta (gli oneri di distribuzione): con la conseguenza che, non essendo stati incamerati dall'intermediario, nel caso venisse condannato alla restituzione degli stessi, gli verrebbe accollata ingiustamente un'obbligazione priva di qualsiasi giustificazione. Ha riferito che non è possibile ascrivere alcuna responsabilità all'intermediario resistente per violazione di norme o comportamenti abusivi, in quanto lo schema tariffario contrattuale è stato adottato in coerenza con quanto specificamente previsto dall'art. 6 *bis*, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 180/50.

Ha richiamato la sentenza della CGUE nel caso C-555/21, del 9 febbraio 2023 (riguardante il credito immobiliare), che avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*. Ha rappresentato che le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito della ricorrente a titolo di quote versate in eccesso, evidenziando altresì come controparte non abbia mai prodotto documentazione volta a provare il contrario.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia è regolata dall'art. 125-sexies TUB nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali: cd. Decreto "Sostegni-bis" convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Nell'attuale formulazione, tale norma stabilisce che: "1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.* 2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*".

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo risulta un abbuono degli interessi non maturati per anticipata estinzione, per €. 1.063,69=, ed una riduzione dei costi rimborsabili, pari ad €. 1.082,40=.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo prodotto. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 3 giugno 2019.

Il contratto riporta un TAN del 3,40%.

Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva riferita alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, sollevata dall'intermediario resistente. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

L'intermediario ha altresì versato in atti evidenza del pagamento del compenso riconosciuto all'agenzia in attività finanziaria intervenuta, per l'attività svolta in relazione al finanziamento oggetto di controversia, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di oneri di distribuzione.

Orbene, a norma dell'art. 125-sexies TUB, come anticipato, il cliente *"ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*, e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi, appunto, tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Secondo l'indirizzo condiviso dai Collegi territoriali, tantomeno l'osservazione in oggetto appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in esame è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo.

Ciò doverosamente premesso, va rilevato che in tutti questi casi ciò che importa è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va, appunto, calcolato al netto dei costi non maturati. Da quanto appena ricordato, consegue pienamente che questo Collegio non può tenere in alcuna considerazione tale eccezione sulla base del fatto che, come da consolidato orientamento, l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Con sentenza in data 11 settembre 2019, in ordine all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, la Corte di giustizia UE ha stabilito che tale norma deve essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore. Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa innanzi richiamata, al rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, così come interpretato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Sul punto va evidenziato come il Collegio abbia preso atto che, nelle loro decisioni, anche gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda ad un principio di proporzionalità;

- in mancanza di tale clausola contrattuale, va rilevato che, con specifico riferimento al tema dei criteri di rimborso, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi corrispettivi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica pura (*pro rata temporis*).

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate come segue dal Collegio, anche sulla base degli orientamenti condivisi con gli altri Collegi territoriali: spese di istruttoria, *up front*; commissioni di gestione, *recurring*, oneri di distribuzione, *up front*. In base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata e sulla base della determinazione del criterio di calcolo, così come individuato e chiarito aderendo ai principi espressi dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento già richiamata, anche in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, dunque, al netto di quanto già corrisposto in suo favore, la ricorrente ha diritto al rimborso degli importi così come indicati nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,40%			
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso <i>pro rata temporis</i>	60,00%			
Quota di rimborso piano ammortamento - interessi			37,80%			
rate pagate	48	rate residue	72			
Oneri sostenuti	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Spese di istruttoria	500,00	Upfront	37,80%	188,99		188,99
Commissioni di gestione	1.804,00	Recurring	60,00%	1.082,40	1.082,40	0,00
Oneri di distribuzione	720,00	Upfront	37,80%	272,15		272,15
Totali	3.024,00					461,14

L'importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio del *pro rata temporis*. Inoltre, non può trovare accoglimento la domanda di rifusione degli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento, così come chiesto dalla parte ricorrente, in quanto è orientamento del Collegio riconoscerne la corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 461,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA